

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 15/09/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37329-responsabilit-dell-avvocato-per-errore-sulla-competenza-del-giudice-e-consequente-parcella-ridotta-suprema-corte-di-cassazione-sentenza-n-16364-15-depositata-il-4-agosto>

Autore: Iannone Paolo

**Responsabilità dell'avvocato per errore sulla competenza del giudice e conseguente parcella ridotta, Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 16364/15; depositata il 4 agosto**

## **“Responsabilità dell’avvocato per errore sulla competenza del giudice e conseguente parcella ridotta, Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 16364/15; depositata il 4 agosto”**

---

### **1. Il decisum**

*La sentenza in commento focalizza la propria attenzione sulla natura della responsabilità professionale dell’avvocato nell’accertamento di competenza del giudice da adire per tutelare gli interessi dei propri clienti.*

*Il caso riguarda la pretesa creditoria del legale nei confronti di due suoi clienti che lamentavano, viceversa, la mancata diligenza del professionista nell’attività svolta.*

*Nel merito il tribunale di prima istanza rigettava la domanda degli attori, invece la Corte territoriale disattendendo il decisum del giudice di prime cure riconosceva la responsabilità del legale.*

*La questione approda dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione che rigetta il ricorso confermando la responsabilità dell’avvocato con conseguente riduzione della parcella del professionista.*

### **2. La Responsabilità professionale dell’avvocato**

*L’avvocato ha l’obbligo di tutelare i diritti e gli interessi dei propri clienti accettando incarichi che è consapevole di poter svolgere con adeguata competenza. Pertanto, l’accettazione di un determinato incarico professionale lascia tacitamente presumere la competenza del professionista a svolgere quel determinato compito.*

*Ne consegue che l’avvocato deve comportarsi agendo nell’interesse dei propri assistiti, senza compiere atti contrari che possano recare un grave pregiudizio ai clienti.*

*Il rapporto contrattuale avvocato-cliente deve concepirsi come rapporto professionale nel quale il rilascio della procura ad litem ne costituisce la prova, pertanto in ragione di tale rapporto vi è una responsabilità contrattuale del professionista con i suoi assistiti.*

*Nel caso in cui l’avvocato accetti l’incarico deve impiegare la massima diligenza professionale (ex art. 1176, secondo comma, cod. civ.) richiesta per il corretto adempimento del suo compito<sup>1</sup>.*

*Per il suddetto motivo la giurisprudenza considera che l’avvocato assume un’obbligazione di risultato allorquando accetti precisi obblighi e la sua violazione è fonte di danno, nonché grave pregiudizio ai suoi clienti.*

*Nella vicenda in esame l’errore del legale sulla competenza del giudice adito rileva che il nesso di causa tra la condotta colposa dell’avvocato ed il danno provocato ai clienti sussiste, ai fini probabilistici del diritto civile, il principale fondamento che se fosse stata individuata dal professionista la corretta competenza dell’Autorità giudiziaria da adire vi sarebbero stati apprezzabili ipotesi di vittoria e accoglimento della domanda in favore dei suoi assistiti. Quindi, il pregiudizio si è realizzato se il risultato da conseguire, in seguito all’individuazione della corretta competenza del giudice da adire, sarebbe stato raggiunto oppure no.*

*Il suddetto accertamento spetta al giudice di merito e, comunque, non basta da solo a ritenere l’avvocato responsabile, ma è necessario dimostrare se la questione giuridica poteva essere accolta ai fini probabilistici.*

*Dunque, l’inadempimento contrattuale dell’avvocato non può essere desunto solo dall’errore di valutazione, ma dalla specifica responsabilità professionale da provare con riguardo alla natura e alle modalità dell’attività esercitata.*

---

<sup>1</sup>Suprema Corte di Cassazione del 14 novembre 2012, n. 16023

*Non meno rilevante è la questione della responsabilità del professionista in tema di assenza diligenza professionale richiesta, ove l'oggetto di censura non è focalizzato sull'errore di procedura, bensì nel merito circa la scelta di fondo operata dal professionista. Tuttavia, non può non osservarsi come su tale aspetto ruotino profili aleatori<sup>2</sup> che mal si conciliano con la distribuzione del rischio contrattuale del professionista che abbia assolto ai doveri di informazione. Resta allora da domandarsi che utilità possa trarsi dal consapevole esonero imposto dal cliente al professionista, nell'ipotesi in cui il primo imponga una determinata scelta a fronte della copertura assicurativa dei rischi. Quale che sia l'evento da coprire, la caratteristica principale dell'assicurazione è da sempre la mutualità, ovvero l'operazione di trasferimento di un rischio individuale su una collettività, attraverso la ripartizione dello stesso rischio tra più soggetti.*

*Ne consegue che, secondo tale impostazione, la perdita della possibilità di un esito positivo della lite in favore dei clienti configura la responsabilità contrattuale dell'avvocato.*

### **3. Conclusioni**

*Alla luce di quanto sopra emerso, tout court, non è possibile qualificare la responsabilità contrattuale a carico dell'avvocato nel caso in cui il mancato raggiungimento del risultato voluto nell'obbligazione dai clienti non sia ascrivibile ad un comportamento negligente del professionista.*

*Ai fini dell'individuazione della responsabilità contrattuale dell'avvocato ritengo sia possibile sostenere tranquillamente il rapporto di causalità tra l'atto illecito del difensore ed il danno procurato ai clienti. L'identificazione del nesso di causa si configura nel danno subito dagli assistiti (creditori) correlato al comportamento inadempiente dell'avvocato (debitore), senza tralasciare gli eventuali e futuri frutti, nonché interessi che i clienti avrebbero conseguito con un comportamento diligente del difensore secondo professionalità.*

*L'onere probatorio che grava sugli attori in giudizio consiste nell'indicare come fatto costitutivo non solo il danno e il pregiudizio sofferto, ma anche l'adempimento negligente del difensore, dal quale è scaturito il danno a causa di un'insufficiente e inadeguata attività che ha difettato la prestazione d'opera intellettuale nel suo adempimento.*

*Dall'altra parte spetterà al professionista intellettuale dimostrare il fatto estintivo, in modo tale da fornire la dimostrazione dell'impossibilità a lui non imputabile (ex art. 1218 cod. civ.), oltre all'assenza della colpa grave cercando, in qualche modo, di invertire l'onere della prova per causa sopravvenuta non attribuibile al lavoro professionale dell'avvocato.*

*In tale prospettiva deve sussistere nell'adempimento del difensore l'assenza di diligenza professionale al fine di poter avanzare una qualsivoglia azione di responsabilità civile nei confronti dell'avvocato, poiché una prestazione impossibile non giustifica le pretese risarcitorie dei clienti, laddove il mancato raggiungimento del risultato desiderato derivi da circostanze non imputabili alla condotta del legale (ex art. 1218 cod. civ.).*

*Alla luce delle succitate considerazioni diventa sempre più difficoltoso per il cliente provare il nesso di causa, poiché in materia giudiziaria non è facilmente conseguibile la certezza del raggiungimento del risultato, a meno che non si verifichi un grave inadempimento da parte del proprio legale di fiducia.*

Dott. Paolo Iannone

---

<sup>2</sup> GABRIELLI, *Tipo negoziale, prevedibilità dell'evento e qualità della parte nella distribuzione del rischio contrattuale*, in Giur. it., 1986, I, 1, c.c. 1705 e ss.

• **NORMATIVA DI RIFERIMENTO** •

Art. 1176 comma 2 cod. civ.

Art. 1218 cod. civ.

• **BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE** •

ARTICOLI

- P. PIERLINGIERI, *Norme costituzionali e rapporti di diritto civile*, in *Rass. Dir. civ.*, 1980;
- M. PENNASILICO, *L'interpretazione dei contratti tra relativismo e assiologia*, in *Rass. Dir. civ.*, 2005

MANUALI

- P. PIERLINGIERI, *Istituzioni di diritto civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012;
- P. PIERLINGIERI, *Manuale di diritto civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007;
- M. PENNASILICO, *Contratto e interpretazione. Lineamenti di ermeneutica contrattuale*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2012;
- M. PENNASILICO, *Metodo e valori nell'interpretazione dei contratti*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011;
- F. VOLPE, *La giustizia contrattuale tra autonomia e mercato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004;
- P. FAVIA, *La Responsabilità civile, Parte Quinta, Capitolo XXVII*, 2009, GIUFFRÈ.

TRATTATI

- A. BALDASSARRI, S. BALDASSARRI, *La responsabilità civile del professionista, Tomo II, Parte Sesta, Capitolo XXVIII*, 2006, CENDON, p. 1153;
- P. RESCIGNO, *Trattato di diritto privato*, UTET, p. 1.

VOCI ENCICLOPEDICHE

- DIGESTO, *Discipline Privatistiche*, F. VOLPE, *Il contratto giusto*, Sezione Civile, Terzo aggiornamento, UTET, 2007